

Comune di Malesco (Verbano Cusio Ossola)

Deliberazione del C.C. n. 24 del 27/11/2020 "Modifica art. 45.4 "Commissione locale per il paesaggio" e correzione errore materiale art. 45.2 del Regolamento Edilizio"

Il Consiglio Comunale
(omissis)
DELIBERA

- 1) Di confermare la suesposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;
- 2) Di modificare l'art. 45.4 del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 del 26/09/2018, previa sostituzione dell'attuale testo con il seguente:

45.4 Commissione locale per il paesaggio

"La commissione locale per il paesaggio, come normata dall'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, dalla l.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., è istituita dal comune o sue forme associative, con competenze tecnico scientifiche al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del d.lgs. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Alla commissione locale per il paesaggio, sono altresì attribuite le funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i. r le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4 del D.P.G.R. n. 2/R/2017.

La Commissione è incaricata di esprimere i pareri previsti dall'art. 148, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali dall'art. 3 della L.R. n. 32/2008.

Il Comune di Malesco istituisce in forma singola la Commissione Locale per il Paesaggio.

La Commissione è composta da 3 (tre) commissari componenti, compreso il Presidente, e dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. 4 della L.R. n. 32/2008 nonché quelli previsti dalla D.G.R. n. 34-10229 in data 01.12.2008 e s.m.i.. I commissari sono nominati sulla scorta del curriculum vitae. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico ambientale. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto.

La Commissione viene nominata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. I membri della Commissione sono nominati sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti richiesti ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate. Sono fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi d'incompatibilità secondo quanto prevede la Legge Regionale n. 32/2008.

Non è previsto compenso o gettone di presenza ai membri della Commissione.

In occasione della seduta d'insediamento la Commissione nomina al suo interno a maggioranza il Presidente ed un Vice Presidente. Nel caso di parità nella votazione e solo in questo caso il voto del presidente o del suo sostituto acquistano prevalenza sul voto degli altri componenti.

La durata in carica della Commissione è pari a cinque anni ed alla sua scadenza del termine la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova da effettuarsi non oltre 90 giorni. I componenti della Commissione sono rieleggibili per una sola volta. Il componente della Commissione: non può essere Consigliere Comunale o membro delle Giunte Comunali; non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende, Società da esso dipendenti; non deve aver rivestito un ruolo istituzionale nell'approvazione dei vigenti Piani Regolatori Generali, ovvero di strumenti di pianificazione urbanistica; non deve avere interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione; non deve avere processi di natura amministrativa in corso con il Comune; non avere rapporti di parentela fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, con i membri della Giunta o del Consiglio

Comunale; Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Per i commissari della Commissione valgono inoltre le incompatibilità previste dall'articolo 78, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000. Si ritengono decaduti dalla carica quei commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive. I commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni. La decadenza viene notificata all'interessato dalla Giunta Comunale e contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto.

Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, ovvero l'irrogazione di sanzioni in materia paesaggistica ambientale. La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Dirigente o del Responsabile del Procedimento. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio finale allontanandosi dall'aula, dichiarandone preventivamente i motivi. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino: interessi facenti capo a parenti, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, di un membro della Commissione; interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione; processi di natura amministrativa e penale pendenti; Per i casi sopraccitati vale l'obbligo di dichiarazione preventiva alla Commissione del caso di astensione.

La Commissione si riunisce ogni qualvolta il Dirigente o Responsabile del Procedimento lo ritenga necessario, anche al fine di rispettare i tempi dell'istruttoria così come fissati dalle vigenti disposizioni. La seduta è convocata tramite e-mail da recapitare almeno due giorni prima sulla data di convocazione. Le sedute della Commissione sono validamente costituite quanto vi partecipa la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o in sostituzione dal Vice Presidente. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere. Le decisioni assunte dal soggetto preposto al rilascio del provvedimento finale in difformità dal parere della Commissione, devono essere motivate e trascritte nel registro dei verbali delle sedute, che sarà tenuto a disposizione dei commissari. Alle sedute della Commissione può partecipare, senza diritto di voto, il Dirigente o Responsabile del Procedimento che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione con funzioni di Segretario verbalizzante. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali sono sottoscritti da tutti i componenti presenti e dal segretario. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Il Responsabile del Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica è individuato dal Responsabile del Servizio Tecnico in soggetto diverso da quello individuato per il rilascio del provvedimento abilitativo dell'intervento edilizio.”

- 3) Di rettificare l'errore materiale contenuto nell' art.45.2 mediante sostituzione delle parole “Comune di Re” con “Comune di Malesco”;
- 4) Di dare indirizzo alla Giunta Comunale ed al responsabile del Servizio Tecnico affinché siano avviate le procedure per la nomina della Commissione Locale per il Paesaggio;

- 5) Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017;
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 e s.m.i.;

Inoltre, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto, con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

- **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000.